Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 130 del 23 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1741.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1742.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1743.

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1744.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1745.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Asti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1746.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura nella provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1747.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1741.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto l'accordo collettivo 1 novembre 1956, per i lavoratori pasticcieri dipendenti dai laboratori dolciari della provincia di Napoli, stipulato tra il Gruppo Esercenti Pasticcieri dell'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Lavoratori Pasticcieri - F.I.L.A.M.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 della provincia di Napoli, in data 22 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 1 novembre 1956, relativo ai lavoratori pasticcieri dipendenti dai laboratori dolciari della provincia di Napoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 78. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1 NOVEMBRE 1956 PER I LAVORATORI PASTICCIERI DIPENDENTI DAI LABORATORI DOLCIARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Addì 1° novembre 1956, presso la sede dell'Associazione provinciale esercenti pubblici esercizi in Napoli, piazza Carità n. 32,

tra

il GRUPPO ESERCENTI PASTICCIERI DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI della provincia di Napoli rappresentato dal sua Presidente sig. *Francesco Miele* e dai signori *Antonio Bellavia, Antonio Capursi, Abramo Carraturo, Roberto D'Agostino, Armando Scaturchio*, assistiti dall'avv. *Francesco Casella*,

e

il SINDACATO LAVORANTI PASTICCIERI aderenti alla FILAM rappresentato dai signori *Principi Luigi, Grosso Raffaele, Argento Giuseppe, Arpaia Ciro, Marzillo Giuseppe, Petito Armando, Granata Gennaro, Romano Giovanni, Ceraso Michele*.

Dopo ampia e cordiale discussione si è proceduto ad una revisione della tabella delle retribuzioni dei lavoranti pasticcieri dipendenti dai laboratori dolciari in atto dal 1° agosto 1956, e si è convenuto:

1) di apportare per tutte le categorie dei lavoranti, eccettuando da essi solo gli apprendisti, un aumento del 6% alle retribuzioni complessive (paga, contingenza e punti) di cui alla tabella in atto dal 1° agosto 1956;

2) di fare incidere il suddetto aumento sulla paga base;

3) di far salve tutte le condizioni contrattuali in atto di maggior favore.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° novembre 1956.

All'uopo viene approvata dalle parti costituite la seguente tabella salariale:

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI
DEI PASTICCIERI
IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 1956

Qualifiche	Paga	Conting.	Punti	Totale g.
1° pasticciere capo laboratorio	1.059	630	231,68	1.920
1° pasticciere	739	575	231,68	1.545
2° pasticciere	576	517	231,68	1.324
3° pasticciere	422	412	208,26	1.042
Aiutante	362	410	208,26	980
Personale di fatica non classificato	339	410	197,28	946
Donne addette ai laboratori di pasticceria	231	400	165,12	796
Apprendisti 1° anno	118	100	135,04	353,04
Apprendisti 2° anno	201	100	135,04	436,04
Apprendisti 3° anno	307	100	135,04	542,04

Le costituite parti hanno proceduto, inoltre, all'aggiornamento delle condizioni normative, appresso indicate, già contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai laboratori di pasticceria del 22 luglio 1933 attualmente ancora in vigore per le categorie dei lavoranti pasticcieri e che qui riportiamo:

1) il periodo di prova non può superare una settimana lavorativa;

2) le ore straordinarie notturne saranno compensate con una maggiorazione del 50 % sulla retribuzione normale. Ore notturne, agli effetti del lavoro straordinario, si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;

3) all'operaio che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda spetta un periodo annuale di ferie di giorni 12 retribuiti; all'aiutante, al personale di fatica non classificato, alle donne addette ai laboratori un periodo di ferie di giorni 8, agli apprendisti di giorni 6;

4) in caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a concedere all'operaio un preavviso di 8 giorni o la corrispondente indennità.

All'operaio licenziato per motivi che non siano quelli indicati nell'art. 19 oltre al preavviso sopra indicato spetterà una indennità pari a giorni 3 della retribuzione percepita per ogni anno di servizio sino al 31 dicembre 1953.

Dal 1° gennaio 1954 una indennità pari a giorni 6 della retribuzione percepita per ogni anno di servizio;

5) per le festività nazionali ed infrasettimanali le parti si riportano alla legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1742.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 30 luglio 1960, per gli operai addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Provinciale Frantoiani e la Confederazione Italiana Sindacati Liberi, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro, cui ha aderito, in pari data, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Bari, in data 9 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 30 luglio 1960, relativo agli operai addetti ai frantoi oleari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 79. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno trenta luglio, alle ore 10,30 si è tenuta nella sede della Associazione Provinciale Frantoiani, in Corso Cavour numero 133, la riunione per la stipulazione del presente contratto e delle paghe da corrispondere ai lavoratori addetti ai frantoi oleari per la campagna 1960-61.

Presiede la riunione il dott. *Giuseppe Fato* Direttore della Associazione Provinciale Frantoiani e sono presenti: per l'ASSOCIAZIONE FRANTOIANI il sig. *Amendolagine Alfredo* ed il sig. *Piepoli Michele;* per la C.I.S.L. di Bari i signori *De Gaetano Vincenzo* e *Di Giesi Raffaele;* per la C.G.I.L. di Bari - CAMERA DEL LAVORO - i signori *Di Pippo Domenico* e *Di Corato Riccardo;* per la U.I.L. di Bari il sig. *Gabriele Agostino.*

Dopo ampia discussione le parti, di comune accordo, stabiliscono quanto segue, da valere come contratto di lavoro.

Art. 1.

PAGA ORARIA

Nagliere	L. 144 per ogni ora lavorativa
Sottonagliere	L. 142 per ogni ora lavorativa
Frantoiano	L. 139 per ogni ora lavorativa
Operaio com. e manov.	L. 134 per ogni ora lavorativa
Ragazzo fino ai 18 anni	L. 115 per ogni ora lavorativa

I salari suddetti sono da aumentarsi dell'11% (undici per cento) per titolo di gratifica natalizia, festività nazionale, ecc.

Art. 2.

INDENNITÀ

In detti salari è compresa la indennità di contingenza. La indennità di caropane e gli assegni familiari saranno corrisposti, oltre alle paghe suddette, secondo le disposizioni di legge.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 10, così come disposto dal regio decreto 10 settembre 1923: oltre alla decima ora sarà corrisposto, come maggiorazione, il 25% per ogni ora lavorativa in più.

Art. 4.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano in vigore, per tutti i comuni della provincia, laddove esistono, gli usi e le consuetudini locali per quanto riguarda le prestazioni in natura, il vitto ed il premio di fine campagna.

Resta anche stabilito che per il vitto le parti si sono accordate per la conversione nella somma giornaliera di L. 100 (cento), fermo restando il vino a parte.

Art. 5.

AGGIORNAMENTO SCALA MOBILE

Resta inteso che le parti, ogni qual volta si verificherà uno scatto di scala mobile nel settore industriale, si aggiorneranno per prendere atto delle eventuali variazioni verificatesi.

Art. 6.

Resta altresì in vigore la condizione di miglior favore esistente alla data odierna in tutti i Comuni della Provincia.

Art. 7.

INTERRUZIONI DI LAVORO

In caso di interruzione di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste nella giornata non superano nel loro complesso i 60 minuti.

In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superano nel complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questo ha il diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Art. 8.

INDUMENTI DI LAVORO

Per la caratteristica del lavoro, le parti convengono di demandare ad eventuali accordi fra le parti la possibilità di dare in dotazione agli operai una tuta.

Art. 9.

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà in vigore per tutto il periodo della campagna olearia 1960-61 e sarà valido per tutti i Comuni della Provincia di Bari.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1743.

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il **Governo** ad emanare norme transit rie per garantire **minimi** di trattamento economico e normativo ai lavo**ratori**;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifi**che alla** predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali **dei dipendenti** da aziende produttrici di confezioni pel**licc**erie;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collet**tivo 15** settembre 1947, relativo all'indennità sostitutiva **di mensa** per i lavoratori dipendenti da aziende eser**centi** l'industria della pellicceria, stipulato tra la Se**zione** Pelliccerie dell'Associazione Provinciale degli In**dustriali** e il Sindacato Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino. n. 2 **della** provincia di Bologna, in data 21 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 15 settembre 1947, relativo all'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della pellicceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 95. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1947, RELATIVO ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA PELLICCERIA NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 15 settembre 1947, in Bologna

tra

la SEZIONE PELLICCERIE DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI della provincia di Bologna

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO della Camera Confederale del Lavoro

Viene stabilito quanto segue:

1) L'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dall'industria della pellicceria viene elevata a L. 30 (trenta) giornaliere e verrà corrisposta secondo le modalità in vigore per l'industria.

2) La nuova misura dell'indennità di mensa sopra indicata verrà assorbita da eventuali aumenti che potranno essere stabiliti in sede nazionale o provinciale dell'indennità sostitutiva di mensa attualmente in vigore per le altre categorie dell'industria.

3) Il presente accordo deve trovare applicazione dal primo periodo di paga successivo al 14 luglio 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1744.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1960, per il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, la Federazione Italiana dell'Armamento di Linea e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, la Féderazione Nazionale - C.I.S.N.A.L.-Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, l'Unione Italiana Marittimi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 151, in data 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1960, relative al personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 97. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 11 FEBBRAIO 1960 PER IL PERSONALE MARITTIMO ADIBITO AI LAVORI DI COMANDATA A BORDO DELLE NAVI

L'anno 1960, addì 11 del mese di febbraio, in Roma,

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal suo presidente cav. del lav. dott. *Angelo Costa*, assistito dall'avv. *Vittorio Tucci*,

la FEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA, rappresentata dal dott. *Errico Michesi*, con la partecipazione del dott. *Vittorio Soldà*

e

le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico:

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (F.I.L.M.-C.G.I.L.), rappresentata dal segretario generale dottor *Renzo Ciardini*, dal segretario generale aggiunto signor *Mario Colzi* e dal segretario nazionale sig. *Silvano Barbon*,

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (F.I.L.M.-C.I.S.L.), rappresentata dal segretario nazionale dottor *Giuseppe Lagorio*, dal segretario nazionale aggiunto dott. *Mario Mangiapane* e dal com.te *Luigi Mucci*,

FEDERAZIONE NAZIONALE C.I.S.N.A.L.-MARE, rappresentata dal segretario nazionale reggente cap. *Franco Mazzitelli*,

SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE DI NAVIGAZIONE (S.I.N.D.A.N.), rappresentato dal segretario generale dott. *Giuseppe Auricchio*,

UNIONE ITALIANA MARITTIMI (U.I.M.), rappresentata dal segretario responsabile com.te *Andrea Proto* e dal cap. *Euclide D'Agostino*

hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi.

Art. 1.

PAGA GIORNALIERA

Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30 della paga mensile) prevista dal contratto di arruolamento vigente per l'equipaggio della nave sulla quale i marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Al personale cui si applica il presente contratto sarà corrisposta l'indennità di contingenza nella misura stabilita per i marittimi arruolati.

Art. 3.

PANATICA

Sarà somministrato il vitto secondo le tabelle viveri previste dal contratto di arruolamento applicato ai componenti l'equipaggio della nave.

Nel caso in cui non possa essere somministrato il vitto in natura sarà corrisposta una indennità di L. 600 giornaliere.

Art. 4.

PROVVIDENZE VARIE

In sostituzione e a compenso forfettario di tutte le provvidenze varie riconosciute ai lavoratori che hanno rapporto di lavoro a carattere continuativo quali le ferie, le festività nazionali e infrasettimanali, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, il preavviso, la indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, ecc., sarà corrisposta una maggiorazione del 24 % (ventiquattro per cento) della paga di cui all'art. 1 e all'art. 2.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di otto ore. E' ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore a otto ore, ma con il minimo di quattro ore.

Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell'orario normale feriale, si applicheranno le seguenti maggiorazioni:

per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20 % (venti per cento) della paga;

per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20 % (venti per cento) della paga;

per turni di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40 % (quaranta per cento) della paga.

Per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Nel caso di prestazioni oltre le otto ore giornaliere saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i compensi orari per lavoro straordinario nelle misure previste dal contratto di arruolamento applicabile all'equipaggio della nave.

Art. 7.

ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE

Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso le Casse marittime. Inoltre è assicurato contro le malattie presso le stesse Casse, con le seguenti norme:

1) Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro « Fondamentale »:

le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i marittimi arruolati;

2) Malattie manifestatesi entro 28 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro:

a) assistenza sanitaria e ospedaliera, come per i marittimi arruolati;

b) indennità di malattia, come per i marittimi arruolati però solo nei casi in cui il lavoro di comandata che ha preceduto l'assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa, alle dipendenze dello stesso armatore, anche se il lavoro si è svolto su più di una nave, il almeno sei giorni.

Per « periodo continuativo di almeno sei giorni » agli effetti del conseguimento dei benefici assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua di giorni anche se intervallata da giorni festivi;

3) Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore per le malattie manifestatesi dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro): le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei marittimi arruolati però solo nei casi in cui il rapporto di lavoro che ha preceduto l'assunzione in assistenza o durante il quale essa viene chiesta, abbia avuto una durata continuativa di almeno sei giorni, come previsto alla lettera *b*) del precedente punto 2.

Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a sei giorni non fanno perdere al marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sè e per i familiari, per precedenti prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno sei giorni (calcolati come al precedente punto 2) alle dipendenze dello stesso armatore o per precedenti periodi di arruolamento.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà applicazione dall'11 febbraio 1960 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1961. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo disdica almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

* * *

L'applicazione del presente accordo, per quanto riguarda le Società Esercenti Servizi di Navigazione di p.i.n. e le Società Sovvenzionate Minori, è subordinata all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1745.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Asti:

l'accordo collettivo 24 giugno 1946, per i dipendenti dalle sartorie artigiane, stipulato tra l'Unione Artigiani, l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro;

l'accordo collettivo 10 gennaio 1947, per i minimi di paga oraria da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani, l'Unione Artigiani e la Camera del Lavoro, la Sezione Provinciale della Federazione Italiana Operai Meccanici;

l'accordo collettivo 27 ottobre 1949, per l'adeguamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale dei Liberi Sindacati, la Camera Sindacale Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori;

l'accordo collettivo 10 febbraio 1950, per l'adeguamento salariale e la gratifica natalizia per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 27 ottobre 1949;

l'accordo collettivo 22 giugno 1951, per l'indennità di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale Sindacale;

l'accordo collettivo 30 settembre 1953, per la retribuzione degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale Liberi Sindacati, il Sindacato Provinciale della Unione Italiana Lavoratori;

l'accordo collettivo 6 agosto 1958, per l'indennità di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale dell'Unione Italiana Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Asti, in data 20 settembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Asti:

l'accordo collettivo 24 giugno 1946, relativo ai lavoratori dipendenti dalle sartorie artigiane;

l'accordo collettivo 10 gennaio 1947, relativo ai minimi di paga oraria da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

l'accordo collettivo 27 ottobre 1949, relativo all'adeguamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

l'accordo collettivo 10 febbraio 1950, relativo all'adeguamento salariale e alla gratifica natalizia per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento;

l'accordo collettivo 22 giugno 1951, relativo all'indennità di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento;

l'accordo collettivo 30 settembre 1953, relativo alla retribuzione degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane;

l'accordo collettivo 6 agosto 1958, relativo all'indennità di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi del trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane, della provincia di Asti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 98. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 24 GIUGNO 1946 PER I DIPENDENTI DALLE SARTORIE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 24 del mese di giugno 1946, in Asti,

tra

l'UNIONE ARTIGIANI rappresentata dai signori *Ponta* e *Cuniberti*, assistiti dal sig. *Bergamasco;*

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI rappresentata dal sig. *Valfrè*

e

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dai signori *Sagliet-ti*, *Saracco* e *Sommi*, presenti le lavoratrici *Marino Vella, Durando* e *Barbero*,

si conviene che a partire dal 1° luglio c. a. le paghe delle dipendenti dalle sartorie di Asti e Provincia verranno modificate come di seguito:

APPRENDISTI

Se assunti prima dei sedici anni allo scopo di incoraggiare l'assunzione degli apprendisti stessi:

per il primo anno: senza retribuzione;

apprendisti di qualifica se assunti dopo i 16 anni o dopo un anno di apprendistato gratuito, L. 3 orarie;

aiutanti, L. 7 orarie;

mezze lavoranti, L. 9,50 orarie;

lavoranti complete, L. 11 orarie.

L'indennità di contingenza resta fissata come di seguito:

	Quota normale —	Quota suppl. per il 1° famigl. a carico —
apprendisti	L. 30	L. 72
aiutanti	» 70	» 58
mezze lavoranti	» 100	» 50
lavoranti complete . .	» 129	» 31

Per i famigliari a carico oltre il 1° sino al 4° si corrisponderanno L. 13,30.

Per gli uomini si seguiranno le paghe di Torino con la deduzione del 6 % e si applicherà l'indennità di contingenza in vigore per l'industria ed il commercio.

Entro il mese di giugno verrà corrisposto al personale una somma pari a:

L. 600 per le lavoranti complete;

» 500 per le mezze lavoranti;

» 400 per le aiutanti;

» 300 per le apprendiste.

QUALIFICHE

Apprendisti: intesi a formare la sicurezza e sveltezza nel cucire in generale ed in particolare piccoli punti come: impuntura delle tele, colli ed imbottiture, punti molli, sorgettature e perfilature, ribattitura interna.

Aiutanti: tasche interne, maniche, ribattitura in genere e dei giri, rifinitura dei colli, punti a mano e di contorno, ripieghi e sorgettature, di assieme dei davanti, preparazione delle tele, rifinitura di gilè e pantaloni.

Mezze lavoranti: tasche e taschini, occhielli, confezioni dei davanti, preparazione per la prima misura e seconda misura, stiratura e foderatura del dietro e messa insieme dei fianchi, copertura colli, fermatura giri.

Lavoranti complete: debbono portare a termine pantaloni, gilè, sistemazione delle parti più importanti della giacca, come imbastitura maniche, piazzamento e sistemazione dei sottocolli e delle spalle a qualunque capo di vestiario e secondo le esigenze di sartoria.

E' inteso che detti lavori si debbono sapere eseguire con una data capacità, precisione e scioltezza a secondo delle esigenze del laboratorio (esclusi gli apprendisti).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 GENNAIO 1947 PER I MINIMI DI PAGA ORARIA DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 10 del mese di gennaio 1947, in Asti,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ASTI, rappresentata dal suo ff. Presidente sig. *Terzuolo Francesco*, assistito dal dott. *Aldo Chiabrando* dell'Associazione stessa,

l'UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ASTI rappresentata dal suo Presidente sig. *Varesio Giuseppe*, assistito dal sig. *Oreste Bergamasco*, Segretario dell'Unione stessa;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ASTI, rappresentata dai signori *Saglietti Carlo*, *Saracco Secondo* e *Sommi Giovanni Battista* Segretari della Camera stessa,

e

la Sezione Provinciale della F.I.O.M., rappresentata dal signor *Giovanni Ballario*,

si sono concordati i seguenti minimi di paga oraria da corrispondersi ai dipendenti dalle aziende artigiane della Provincia di Asti (esclusi sarti ed abbigliamento, barbieri, parrucchieri per uomo, signora e misti) in servizio alla data di stipulazione del presente accordo:

Qualifiche	Asti	Altri Comuni Provincia
Operai specializzati	L. 26,30	L. 25 —
Operai comuni	» 24.10	» 22.90
Manovali comuni	» 20.90	» 19.85
Aiutanti dai 18 ai 20 anni	» 20.25	» 19.25
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	» 12.15	» 11.55
Apprendisti dai 15 ai 16 anni	» 9.45	» 9 —
Apprendisti dai 14 ai 15 anni	» 6.75	» 6.40
Donne		
Donne di 1ª categoria	L. 16.20	L. 15.40
Donne di 2ª categoria	» 14,85	» 14.10
Aiutanti dai 18 ai 20 anni	» 13.50	» 12,65
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	» 10.80	» 10.25
Apprendiste dai 15 ai 16 anni	» 8,10	» 7.70
Apprendiste dai 14 ai 15 anni	» 5.40	» 5.10

Sono assorbiti gli aumenti perequativi concessi successivamente al 1° ottobre 1946.

Gli aumenti di merito verranno riportati in cifra sui nuovi minimi.

Il presente accordo entra in vigore con il primo periodo di paga che ha avuto inizio nel mese di dicembre 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 OTTOBRE 1949 PER L'ADEGUAMENTO SALARIALE PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 27 del mese di ottobre 1949, in Asti,

tra

l'Associazione Artigiani della Provincia di Asti, rappresentata dal suo Presidente signor. *Giovanni Nebiolo* e dal sig. *Oreste Bergamasco*, Segretario della stessa,

e

la Camera Confederale del Lavoro di Asti rappresentata dai signori *Secondo Amerio* e *Lingua* geom. *Renato*.

e

l'Unione Provinciale dei Liberi Sindacati rappresentata dal sig. *Carlo Saglietti*, segretario della stessa,

e

la Camera Sindacale di Asti della F.I.L., rappresentata dal sig. *Cirio* dott. *Giuseppe*,

si conviene quanto segue:

A decorrere dal 1° novembre 1949 è concesso ai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Asti (ad esclusione degli appartenenti alle categorie parrucchieri ed acconciatori ed abbigliamento) un aumento sulla paga base oraria in vigore dal 1° dicembre 1946, di:

L. 13 per gli operai specializzati;
» 12 per gli operai qualificati;
» 10 per i manovali;
» 8 per gli aiutanti dai 18 ai 20 anni;
» 10 per le donne di 1ª Categoria;
» 8 per le donne di 2ª Categoria.

Tale aumento comprende una parte quale anticipo su un'eventuale rivalutazione dei salari interessante il settore dell'artigianato. Restano ferme le condizioni di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 10 FEBBRAIO 1950 PER L'ADEGUAMENTO SALARIALE E LA GRATIFICA NATALIZIA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 10 febbraio 1950, in Asti,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ASTI, rappresentata dal sig. *Giovanni Nebiolo,* suo presidente e dal sig. *Maggiorino Valfrè,* capo gruppo della categoria abbigliamento,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal geom. *Renato Lingua,*

e

l'UNIONE PROVINCIALE LIBERI SINDACATI, rappresentata dal sig. *Carlo Saglietti,* Segretario provinciale della stessa,

e

la CAMERA SINDACALE della F.I.L., rappresentata dal dottor *Giuseppe Cirio,*

si è stipulato il seguente accordo riguardante la paga base, l'indennità di contingenza e la gratifica natalizia per l'anno 1949 da corrispondersi ai dipendenti delle aziende artigiane dell'abbigliamento della provincia di Asti:

QUALIFICHE	Quote orarie			Quota totale
	Paga base		Contingenza	Gratif. Natal. 1949
	Asti	Prov.		
Apprendisti (in totale)				
se assunti prima dei 16 anni il primo anno	—	—	—	—
se assunti dopo i 16 anni o dopo un anno di apprendistato gratuito	4,—	3,80	8,75	2.142
Aiutanti	13,50	12,65	31,50	7.000
Mezze lavoranti	22,85	22,10	42,15	9.850
Lavoranti complete	26,20	25,40	53,80	12.250

Le nuove quote di paga base ed indennità di contingenza saranno applicate dal periodo di paga successivo al 12 febbraio 1950.

Le quote di gratifica natalizia saranno suddivise in dodicesimi per i dipendenti che non abbiano prestato l'attività per l'intero anno 1949.

Le qualifiche di cui sopra si riferiscono a quelle illustrate nei precedenti accordi per la categoria abbigliamento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 GIUGNO 1951 PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 22 giugno 1951, in Asti,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, rappresentata dal sig. *Maggiorino Valfrè* e dal sig. *Oreste Bergamasco*,

e

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dal geom. *Renato Lingua*,

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE, rappresentata dal signor *Carlo Saglietti*,

si è stipulato il seguente accordo:

dal 1° luglio 1951, l'indennità di contingenza ai dipendenti delle aziende artigiane dell'abbigliamento della provincia di Asti, viene corrisposta nella seguente misura:

Categorie (donne)

	Oraria	Giornaliera
	—	—
Apprendiste assunte dopo i 16 anni o dopo 1 anno di apprendistato gratuito	L. 14	L. 112
Aiutanti	» 37	» 296
Mezze lavoranti	» 50	» 400
Lavoranti complete	» 61	» 488

Al personale maschile è applicata l'indennità di contingenza in vigore per le altre categorie artigiane.

FERIE 1951

Limitatamente all'anno 1951, si stabilisce che l'indennità di ferie per il personale dipendente della categoria abbigliamento, venga corrisposta in misura di giorni 10 (dieci).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1953 PER LA RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 30 settembre 1953, in Asti,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI della provincia di Asti, rappresentata dal suo Presidente, sig. *Giovanni Nebiolo* e dai sigg. geom. *Giovanni Borello* e *Giovanni Porotti;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provinçia di Asti, rappresentata dal suo Segretario sig. *Paolo Scarpone;*

e

l'UNIONE PROVINCIALE LIBERI SINDACATI di Asti, rappresentata dal suo Segretario, sig. *Carlo Saglietti;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE di Asti della U.I.L., rappresentata dal sig. *Carlo Vapino.*

Si è stipulato il seguente accordo per l'indennità di contingenza da valere per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Asti (con esclusione dei sarti, barbieri, parrucchieri ed affini), con decorrenza dal 1° di ottobre 1953:

(*Omissis*).

Per gli apprendisti e le apprendiste viene stabilita la seguente retribuzione globale:

	Oraria	Giornaliera
1° semestre - senza retribuzione		
tra i 17 e i 18 anni	L. 45	L. 360
tra i 16 e i 17 anni	» 40	» 320
tra i 15 e i 16 anni	» 32	» 256
tra i [illegible] i 15 anni	» 25	» 200

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 AGOSTO 1958 PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Addì 6 agosto 19

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Asti, rappresentata dal suo Presidente sig. *G. Nebiolo* e dai sigg. *Borello Giovanni* e *Porotti Giovanni*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Asti e provincia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Amerio Secondo*,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) di Asti, rappresentata dal suo Segretario sig. *Saglietti* comm. *Carlo*,

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) di Asti, rappresentata dal suo Segretario sig. *Bianco Valerio*;

si è stipulato il seguente accordo per l'indennità di contingenza da valere per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Asti (con esclusione dei sarti, barbieri e parrucchieri) con decorrenza 1° agosto 1958.

Qualifiche	Indennità conting. oraria	Indennità conting. giornal.
Uomini		
Operai specializzati	121 —	969
Operai qualificati	117,50	940
Manovali comuni	113,50	908
Operai da 18 a 20 anni	106,85	855
Aiutanti dai 18 ai 20 anni	88 —	704
Aiutanti dai 16 ai 18 anni	81 —	648
Aiutanti inferiori ai 16 anni	56 —	448
Donne		
1ª Categoria	100,60	805
2ª Categoria	98,10	785
3ª Categoria	92 —	736
Aiutanti dai 18 ai 20 anni	82,10	657
Aiutanti dai 16 ai 18 anni	68,60	549
Aiutanti inferiori ai 16 anni	54 —	432

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1746.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura nella provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 27 maggio 1959, per la determinazione dei salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori e pressatori addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura, stipulato tra la Associazione Trebbiatori e la Federbraccianti Provinciale, la Unione Provinciale Sindacati Liberi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Padova, in data 30 gennaio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 27 maggio 1959, relativo alla determinazione dei salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai motoristi, imboccatori e pressatori, addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 101. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 27 MAGGIO 1959 PER LA DETERMINAZIONE DEI SALARI DA CORRISPONDERE AI MOTORISTI, IMBOCCATORI E PRESSATORI ADDETTI AI LAVORI DI TREBBIATURA E MIETITREBBIATURA NELLA PROVINCIA DI PADOVA

Addì 27 maggio 1959 tra i rappresentanti dei lavoratori nelle persone dei signori *Sartori Alfonso* per i SINDACATI LIBERI, *Lazzarin Bruno* per la FEDERBRACCIANTI e il rappresentante dell'ASSOCIAZIONE TREBBIATORI per i datori di lavoro nella persona del dott. *Guido Baccaglini*; per la trebbiatura e mietitrebbiatura da eseguirsi nella Provincia di Padova si sono convenuti i sottoriportati salari da corrispondere ai motoristi, imboccatori, pressatori addetti ai lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura nella campagna 1959:

ORARIO DI LAVORO

In applicazione di quanto disposto dal regio decreto 10 settembre 1923 n. 1957, che approva la tabella delle lavorazioni per le quali è consentito di superare le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali, la durata normale del lavoro per il personale addetto alla trebbiatura è fissato nell'orario settimanale di sessanta ore, le ore fino a dieci giornaliere sono quindi da considerarsi durata di lavoro ordinaria e pertanto la giornata completa di dieci ore verrà così retribuita:

Motoristi: L. 2000 per giornata di dieci ore lavorative;

Imboccatori e Pressatori: L. 1900 per giornata di di dieci ore lavorative.

Per i lavoratori di prima assunzione (nuovi del mestiere) nei primi otto giorni di lavoro, i suddetti salari saranno ridotti del 12%.

RECUPERI

In conformità di quanto previsto dall'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923 n. 1957 è permesso il recupero a regime normale dei periodo di sosta dovuti a ragioni impreviste e che derivino da causa di forza maggiore e da interruzioni dell'orario normale concordato tra le parti.

Tale ricupero da effettuarsi con prolungamento dell'orario normale potrà essere effettuato nel limite di un'ora al giorno.

LAVORI PREPARATORI E COMPLEMENTARI

Agli effetti dell'art. 6 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692 dell'art. 10 del regio decreto 10 settembre 1923 n. 1957 sono da considerarsi lavori preparatori e complementari:

1) l'avvio dei trattori;

2) il piazzamento, la pulizia delle macchine;

3) il trasferimento delle macchine da un podere all'altro e da un'aia all'altra.

Tali lavori che possono essere effettuati oltre i limiti dell'orario normale, saranno retribuiti rispettivamente alle qualifiche con la paga oraria di L. 200 e L. 190.

Oltre alle predette paghe ai lavoratori stessi spetterà la somministrazione gratuita del vitto.

Nell'eventualità che il datore di lavoro fosse nella impossibilità di far somministrare il vitto ai dipendenti, dovrà corrispondere agli stessi la somma di L. 900 giornaliere.

Fermo restando l'accordo del 1951 in ogni sua parte, per l'annata 1959 in considerazione dell'aumentato costo della vita a ciascun lavoratore sarà corrisposto per ogni giornata di lavoro kg. 4,5 di grano per i giorni feriali e kg. 6 per i giorni festivi, commutabili in danaro.

I compensi stabiliti dal seguente accordo si intendono comprensivi di tutte le varie maggiorazioni o indennità a qualsiasi titolo (lavoro notturno, festivo, gratifica natalizia, ferie e indennità di licenziamento).

L'assicurazione Infortuni, Cassa Malattie, Previdenza Sociale e assegni familiari come per legge.

Qualora dovessero sorgere divergenze nell'interpretazione di detto accordo, le predette Organizzazioni si impegnano di risolvere con la massima comprensione nello spirito delle trattative che portarono alla compilazione dell'accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1747.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo 9 gennaio 1958, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra la Sezione Provinciale Industria Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Siena, in data 28 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Siena, il contratto collettivo 9 gennaio 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 102. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 9 GENNAIO 1958
PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Addì 9 gennaio 1958,

tra

la Sezione Industria Laterizi della Provinca di Siena, rappresentata dal Presidente sig. *Alessandro Cialfi*, e dai signori rag. *Betti* e dott. *Armando Rauch*, assistiti dal dott. *Giovanni Ceccuzzi*, Segretario dell'Associazione [illegible] ustriali di Siena,

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini rappresentata dai signori *Parri Remo*, *Meacci Emiro*, *Caselli Adolfo*, *Varignani Algeo*, *Bonelli Romano*, *Giannini Delfo*, assistiti dai signori *Biagi Ermanno*, segretario della Filea provinciale e *Guerrini Rodolfo*, segretario della Camera del Lavoro di Siena,

la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini, rappresentata dai signori *Bonelli Mariano*, *Mazzuoli Generoso*, *Della Giovampaola Angelo*, *Meacci Mario*, assistiti dal sig. *Ugo Biagiotti*, della Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) di Siena,

la Camera Sindacale Provinciale dell'U.I.L., rappresentata dai signori *Mattei Giuseppe* e *Scali Bernardino*;

è stato stipulato il presente Contratto collettivo da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoratori dovrà essere fatta tramite gli Organi di collocamento secondo le norme di legge in vigore (vedi articoli 14 e 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264).

All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale località è destinato, la qualifica, la categoria alla quale viene assegnato, nonchè la relativa retribuzione.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

1) carta di identità o documento equivalente;

2) libretto di lavoro;

3) tessera per le assicurazioni obbligatorie;

4) stato di famiglia per l'operaio capo famiglia agli effetti degli assegni familiari;

5) libretto della Cassa mutua malattia;

6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali e di legge.

Il datore di lavoro potrà eventualmente richiedere il certificato penale con la data non anteriore a tre mesi. Nel caso che il lavoratore si presenti sprovvisto dei documenti riguardanti il trattamento previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a richiederli agli uffici competenti.

L'operaio dovrà dichiarare il suo domicilio e la sua residenza alla direzione dell'azienda e tenerla informata degli eventuali cambiamenti. All'atto della sua assunzione, l'operaio che non ne sia provvisto riceverà a cura dell'azienda copia del presente contratto.

L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Entro il giorno — non festivo — successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione dell'operaio per il ritiro, i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati e l'operaio dovrà ritirarli rilasciandone regolare ricevuta.

La parte che contravvenisse a tale disposizione se ne assumerà la piena responsabilità a tutti gli effetti.

Art. 3.

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 4.

VISITA MEDICA

Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l'operaio prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell'azienda.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto ad un periodo di prova della durata di 6 giorni prorogabili di altri 6 giorni consensualmente.

Il prolungamento del periodo di prova deve risultare da accordo scritto.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nè indennità.

All'operaio confermato in base all'esito della prova il datore di lavoro fisserà la relativa paga che non potrà essere inferiore alla paga determinata nei contratti vigenti per la categoria alla quale l'operaio verrà assegnato. In tale caso l'anzianità dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione.

L'operaio che non verrà confermato o che non accetta le condizioni fissategli, lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nel caso che la paga non sia stata prestabilita, verrà retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua o in base al guadagno realizzato nel caso di lavoro a cottimo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di infortunio sul lavoro l'operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni dall'inizio dell'assenza.

Per l'operaio che sia già stato precedentemente alle dipendenze della stessa ditta e con la stessa qualifica l'assunzione si intende fatta in via definitiva.

Art. 6.

QUALIFICHE

La classifica degli operai viene così definita:

UOMINI:

a) specializzati: capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori a mano ed al tornio (paltini), collocatori, elettricista meccanico, autista meccanico, specialista in filiere e macchine da laterizi; autista con rimorchio, stampisti in gesso, addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio, muratore specializzato;

b) qualificati: draghisti, meccanici comuni, inforcatori, elettricisti comuni, fabbri, falegnami, conduttori di locomotori, muratore di fornace, autisti, tagliatori a mano, incameratori e scameratori meccanici, operaio addetto al carico che provvede alla chiusura dei vagoni; conduttore di carrelli semoventi a forca, conduttori di pale elettriche, conduttore di trattorini, conduttore di carrelli elettrici, trasbordatori;

c) operai comuni o *manovali specializzati*: infornatori e sfornatori, prenditori, alimentatori e abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, barcaioli, cuochi (cucinieri), teleferisti (cioè gli operai di testa e di coda della teleferica), piegaferro, uscialai.

N.B. — Sarà attribuita la qualifica di « gambettista » anche all'operaio che trasporta i mattoni pieni dalla macchina agli stenditoi e ne esegue il collocamento a regola d'arte sui pedali degli stenditori stessi ;

d) manovali comuni: operai di cantiere, sterratori, carriolanti comuni porta combustibili, badilanti, stallieri e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni;

e) operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, autisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, stallieri, infermieri, barcaioli, cuochi, ecc.

DONNE:

La qualifica delle donne si ricava per analogia da quella degli uomini a seconda dei lavori ai quali le stesse vengono adibite.

Allo scopo di evitare l'impiego della mano d'opera femminile nei lavori pesanti, le donne non potranno essere:

1) addette sia all'escavo sia al movimento della terra e dell'argilla;

2) addette alla scoperta;

3) addette al trasporto dell'argilla dalla cava;

4) addette ai forni;

5) addette al carico su mezzi di trasporto dei materiali cotti; esclusi: foratini, tegole, materiali speciali leggeri, quelli da pavimenti ed i coppi;

6) addette all'impignonamento del materiale cotto, pieno e forato pesante;

7) addette al carico di materiali fuori delle pertinenze dello stabilimento;

8) addette alla presa del materiale pieno dalle filiere;

9) addette all'alimentazione della molazza;

10) addette alla manovra dello stampo delle presse a mano;

11) addette all'ingambettamento del materiale pieno;

12) e a qualunque altro lavoro previsto dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 e successive in argomento.

RAGAZZI:

I ragazzi minori di anni 16 sono esclusi dai lavori già indicati come vietati alle donne.

I giovani dai 16 ai 18 anni non potranno a norma di legge, essere adibiti a lavori pesanti che richiedano uno sforzo fisico sproporzionato alla loro costituzione e pertanto non potranno essere adibiti:

1) all'escavo della terra e dell'argilla;

2) ai forni;

3) all'alimentazione della molazza.

Potranno essere addetti come aiuti all'ingabbettamento.

Agli effetti della classificazione di cui sopra, le singole voci restano così definite:

Fuochista: è l'operaio che attende alla cottura a regola d'arte, dei materiali laterizi somministrando il combustibile necessario con l'ausilio o meno di apparecchi alimentatori e sorvegliando e regolando l'andamento del fuoco.

Modellista: è l'operaio addetto alla confezione a regola d'arte di modelli e stampi.

Stampatore a mano ed al tornio (paltino): è l'operaio che a regola d'arte, attende alla preparazione dell'argilla e successivamente alla confezione a mano ed al tornio di mattoni, mattoni a cuneo, pianelle, tegole a canale, vasi, ecc.

Collocatore: è l'operaio addetto esclusivamente al collocamento a regola d'arte del materiale crudo nel forno e capace di compiere in autonomia detto lavoro.

Elettricista meccanico: è l'operaio addetto alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e motori elettrici della fornace e capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate.

Meccanico autista: è l'operaio addetto alla manutenzione e riparazione di motori a scoppio e combustione interna e macchine relative e capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate.

Meccanico specialista in filiere e macchine da laterizi: è l'operaio addetto alla manutenzione riparazione e revisione dell'impianto meccanico della fornace, compresa la preparazione montaggio e riparazione delle filiere, capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate. Per il riconoscimento di tale qualifica non è requisito essenziale saper riparare le taglierine elettriche.

Addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio: è l'operaio che regola e controlla le apparecchiature per il perfetto funzionamento dell'essiccatoio dal punto di vista della conduzione.

Muratore specializzato: è l'operaio capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, volte dei forni, posa in opera di davanzali e stipiti.

Draghista: è l'operaio addetto al funzionamento ed alla manutenzione giornaliera di draghe o escavatori meccanici, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico.

Inforcatore: è l'operaio addetto esclusivamente alla inforcatura dei forati alla uscita della filiera e capace di inforcare a regola d'arte qualunque forato.

Meccanici, fabbri, falegnami, elettricisti: sono gli operai addetti a compiere lavori attinenti alla rispettiva qualifica, che non richiedono specializzazione.

Conduttore di locomobile: è l'operaio addetto al funzionamento ed alla manutenzione giornaliera di locomotori, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico.

Muratore di fornace: è l'operaio muratore addetto ai lavori di ordinaria manutenzione.

Conduttore di locomotori, di carrelli semoventi a forca, di pale meccaniche di trattorini, di carrelli elettrici trasbordatori: è l'operaio addetto al funzionamento del mezzo affidatogli ed alla manutenzione giornaliera di esso, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico.

Infornatori e sfornatori: sono gli operai che immettono nel forno il materiale crudo e che estraggono dal forno il materiale cotto.

Prenditori, tagliatori, alimentatori e abbassatori di presse: sono gli operai addetti alle macchine e che svolgono il lavoro definito dai nomi ora detti.

Arganista: è l'operaio addetto al funzionamento dell'argano.

Gambettista: è l'operaio addetto al collocamento a regola d'arte dei mattoni pieni sui pedali degli stenditori.

Operai di cantiere: si intendono tutti coloro che compiono lavoro di vario genere, non elencato nelle definizioni sopra indicate, nella fornace.

Sterratori: sono gli addetti al movimento di terra e di argilla.

Porta combustibili: sono gli addetti al trasporto sul forno del combustibile.

Uscialai: sono gli addetti alla chiusura e all'apertura degli usciali del forno.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.

Per un periodo massimo di 4 mesi all'anno e cioè dal 15 maggio al 15 settembre, l'orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro nei detti 4 mesi è prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione globale.

Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore di opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.

Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l'orario normale massimo di lavoro è per tutto l'anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Per i lavori discontinui e di semplice attesa o custodia l'orario non può superare le 10 ore giornaliere.

E' ammesso osservando le norme di legge, il superamento dell'orario normale di lavoro, a regime salariale normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

Art. 8.

LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Con riferimento all'art. 6 per gli addetti ai lavori discontinui le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale, la nona e decima ora saranno retribuite con la paga oraria suddetta ridotta al 35%.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - FESTIVO

E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 7 e per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Le parti nelle singole aziende hanno la facoltà di determinare agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.

E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell'art. 16 al quale si fa riferimento anche per le maggiorazioni.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario normale	20 %
lavoro notturno in turni avvicendati	9 %
lavoro notturno non in turni	25 %
lavoro notturno straordinario	35 %
lavoro festivo ordinario	35 %
lavoro festivo straordinario	40 %
lavoro festivo notturno non in turni	45 %
lavoro festivo notturno straordinario	55 %

Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

Per gli operai cottimisti le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) più il minimo di cottimo contrattuale.

Art. 10.

LAVORO A COTTIMO

Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo normale o a cottimo pieno.

Il lavoro a cottimo, sarà regolato secondo le possibilità tecniche dell'azienda con accordi da stipularsi tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori a cottimo normale in un medesimo reparto nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 12 % per oltre i minimi di retribuzione.

Nel caso in cui un operaio lavorando a cottimo normale non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

Per i cottimi di lunga durata, il conteggio del guadagno verrà effettuato a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui sopra ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno non inferiore alla retribuzione maggiorata della percentuale minima di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

Art. 11.

LAVORI SPECIALI

In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 25% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.

Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci etc.).

Art. 12.

CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO

Nella Provincia le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinchè il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 13.

PASSAGGIO DI MANSIONI

All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che normalmente percepisce sarà corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni durante il tempo per il quale vi resta adibito.

Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi oltre i due mesi consecutivi si intende che lo operaio avrà acquistato la nuova mansione salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, nei quali casi il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio della categoria.

All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello dello stesso normalmente percepito, l'azienda continuerà a corrispondere il salario della categoria di provenienza salvo quanto è detto nell'articolo seguente.

Art. 14.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Considerate le particolari caratteristiche dell'Industria dei Laterizi, la quale è soggetta a delle soste stagionali che non involgono la totalità dell'azienda, si conviene che durante il così detto periodo di morta stagione, periodo in cui non è possibile mantenere ogni lavoratore nelle sue mansioni normali, saranno presi accordi perchè, finchè durino le condizioni suindicate, il lavoratore sia adibito a mansioni inferiori con la relativa retribuzione.

In questo caso si conviene che, per la liquidazione dei vari istituti contrattuali, l'azienda corrisponderà al lavoratore le sue spettanze in base ai ratei della qualifica di origine fino al momento del passaggio: i restanti ratei in base alla paga percepita all'atto della liquidazione.

E' inteso che qualora il lavoratore non intenda valersi della suindicata facoltà, esso potrà chiedere il licenziamento con il riconoscimento di tutti i diritti previsti in caso di licenziamento non per motivi disciplinari.

Art. 15.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.

Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.

Art. 16.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell'art. 15 del presente contratto;

b) le seguenti festività previste degli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260:

le quattro festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre);

le seguenti festività:

1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedì successivo alla Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione della B.M.V. (15 agosto);
9) Ognissanti (1° novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del Santo Patrono del luogo dove ha sede la fornace.

Per le festività di cui al punto *b*) il trattamento economico è quello previsto dalla legge 31 marzo 1954 n. 90.

Art. 17.

SOSPENSIONE DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro, opera la Cassa Integrazione. Il datore di lavoro anticiperà le integrazioni previste alla Cassa stessa dopo l'autorizzazione al pagamento.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, l'operaio potrà richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione del preavviso, della indennità di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.

Art. 18.

MANCATO INIZIO ED INTERRUZIONE DI LAVORO

A) Mancato inizio del lavoro.

Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro, qualora non venga utilizzato in altre mansioni, avrà diritto alla retribuzione per le ore non lavorate, fino ad un massimo di 4 ore, con l'obbligo di rimanere a disposizione della azienda per le stesse 4 ore, a meno che non sia autorizzato dalla medesima ad allontanarsi.

Il trattamento di cui sopra competerà al lavoratore soltanto due volte in ogni ciclo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Nel caso invece sia possibile iniziare il lavoro nel corso della giornata, al lavoratore spetterà la retribuzione per le ore effettivamente lavorate; qualora però le ore lavorate siano inferiori a 4 al lavoratore spetterà ugualmente l'importo a 4 ore di retribuzione.

B) Interruzione di lavoro.

Qualora il lavoratore, nel corso della lavorazione, dovesse comunque sospendere la lavorazione stessa per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volontà, semprechè non possa essere utilizzato in altre mansioni e resti a disposizione, avrà diritto, oltre al compenso alle ore effettivamente lavorate, ad una integrazione fino alla concorrenza dell'importo di 4 ore di retribuzione, ivi comprese perciò quelle lavorate, se queste sono inferiori a 4.

Per gli operai adibiti a lavoro a cottimo, è intesa come retribuzione il minimo unificato e la contingenza

E' pacifico che, se il datore di lavoro ritenesse opportuno trattenere ugualmente in fabbrica l'operaio oltre le 4 ore senza poterlo utilizzare dovrà corrispondergli la retribuzione per tutte le ore in cui lo ha trattenuto dopo le 4 ore.

Chiarimento a verbale all'art. 18

L'azienda corrisponderà comunque quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando l'intervento della Cassa Integrazione dalle 24 ore alle 40 settimanali il cui trattamento, ove concesso, non si cumula con quanto erogato dall'azienda.

Le ore non lavorate, ma retribuite nei modi di cui alle lettere *A*) e *B*) possono essere recuperate con le modalità di cui all'art. 20.

Art. 19.

RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di riduzione di lavoro l'azienda provvederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni prima di ridurre il personale.

Nel caso che la riduzione di lavoro renda assolutamente necessario il licenziamento dei lavoratori, le aziende dovranno tener presente in modo particolare le condizioni di famiglia dei dipendenti, conservando in servizio, compatibilmente con le esigenze tecniche, e a parità di rendimento, i lavoratori aventi condizioni economiche familiari particolarmente disagiate.

Art. 20.

RECUPERO

E' ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni all'orario normale di lavoro concordate tra le organizzazioni interessate, purchè contenute nel limite massimo di un'ora al giorno e semprechè il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.

Art. 21.

TRASFERTE

Qualora il lavoratore sia comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 chilometri, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ad una diaria nella misura del 18 % sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.

Art. 22.

TRASFERIMENTI

All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in località diversa dalla normale e per un periodo di tempo che comporta la necessità da parte del lavoratore di trasferire anche il proprio domicilio, sarà dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per sè e per la famiglia nonchè per il trasporto delle masserizie.

Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto, oltre ad una speciale indennità da concordarsi fra le parti, caso per caso.

Gli verrà anche corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo occorrente per il trasferimento. Se l'operaio non accetta il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alla indennità di licenziamento ed a tutte le altre indennità previste per la sua liquidazione.

Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, qualora l'operaio per accertati motivi di salute non possa lavorare in detta zona, il rifiuto di trasferimento non può costituire motivo di licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro i diciotto mesi successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese strettamente necessarie per il viaggio di ritorno per lui e famiglia e per il trasporto delle masserizie, sempre chè il rientro avvenga entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 23.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso, la trasformazione o la fusione della azienda, non risolvono, di per sè, il rapporto di lavoro, per cui il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento, seguito da licenziamento o da cessazione di azienda, il lavoratore avrà diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 24.

PERMESSI

Potranno essere accordati brevi permessi orari agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di corrispondere o meno la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Art. 25.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 13 settembre 1946, numero 303.

All'operaio ripresentatosi nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuta l'anzianità per il periodo trascorso sotto le armi ai soli effetti della corresponsione della indennità di licenziamento e del premio di fedeltà di cui all'art. 37.

Art. 26.

CONGEDO MATRIMONIALE

Agli operai di ambo i sessi sarà concesso, in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi.

Pertanto spetta agli operai un assegno di importo pari a 10 giorni di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto della azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'Istituto di Previdenza a tale titolo.

Art. 27.

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

Agli operai che sono membri di Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda cui l'operaio appartiene.

Art. 28.

ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale, nonchè di segretario o vice segretario regionale, provinciale o comunale nelle Organizzazioni dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali e che ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda il rapporto di lavoro verrà sospeso fino alla fine della stagione lavorativa o dell'anno in corso, a meno che non si tratti di operaio addetto a lavorazione continua, nel qual caso il rapporto di lavoro rimarrà sospeso sino ad un massimo di due anni con la sola conservazione del posto, salvo eventuale proroga.

Le parti raccomandano alle aziende di conservare all'operaio la decorrenza della anzianità.

Art. 29.
ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza salvo giustificati motivi di impedimento.

L'assenza non giustificata è punita con multa pari al 10 per cento della paga che il lavoratore avrebbe percepito lavorando durante il periodo di assenza.

L'importo della multa verrà devoluto alla Cassa mutua malattia.

In caso di malattia il lavoratore, salvo giustificato motivo di impedimento dovrà avvertire l'azienda entro 48 ore dall'inizio della malattia; l'azienda ha facoltà di fare effettuare visite mediche di controllo.

Il lavoratore colpito da infortunio dovrà darne immediato avviso all'azienda.

L'operaio può essere licenziato senza preavviso nè eventuale indennità di anzianità:

a) nel caso di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito;

b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata, nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo.

Art. 30.
PRONTO SOCCORSO

Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate.

In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, l'operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.

Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori dello stabilimento la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.

Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini che all'occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso.

Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

Art. 31.
MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia o infortunio, l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianità.

Per gli operai ricoverati in sanatori la conservazione del posto sarà di mesi 9.

Trascorso tale periodo, ove l'azienda licenzi l'operaio e la malattia o l'infermità conseguente all'infortunio debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Per il trattamento economico si fa riferimento alle norme generali circa l'assistenza in caso di malattia e di infortunio ai lavoratori dell'industria.

Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o di malattia, l'azienda potrà assicurare all'operaio un posto adeguato alle sue nuove capacità corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.

Art. 32.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ

Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 33.
PREVIDENZE SOCIALI

L'azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai nonchè a quelle che venissero eventualmente statuite in seguito.

Art. 34.
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, ai figli, e se viventi a carico dell'operaio ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità se non vi è accordo fra gli aventi diritto deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità di cui sopra sono attribuite secondo la norma della successione legittima.

Art. 35.
FERIE

Gli operai che abbiano presso l'azienda un anno di anzianità consecutiva, hanno diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione globale di fatto, come indicato nell'art. 12 del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 e nelle misure di:

a) giorni 12 (ore 96) dal 1° al 5° anno compiuto;

b) giorni 14 (ore 112) dal 6° al 14° anno compiuto;

c) giorni 16 (ore 128) oltre il 14° anno compiuto.

Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale o la indennità sostitutiva sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art. 10.

Per i lavoratori a cottimo pieno, la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle 4 settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto.

In caso di licenziamento o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, spetterà il godimento delle stesse.

In caso di ferie collettive o di licenziamenti o di imissioni all'operaio che non ha maturato il diritto lle ferie, spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di anzianità. All'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda spetterà una giornata (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianità.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti delle ferie come mese intero.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per ornace, per squadre o individualmente.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

I giorni festivi di cui all'art. 16 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell'economia nazionale, resta convenuto perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi dell'anno il godimento dei giorni di ferie, ovvero di sostituire il godimento fino a sei giorni, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione calcolato nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 36.

GRATIFICA NATALIZIA

Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente contratto la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata per ciascun anno nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto.

Per gli operai lavoranti a cottimo normale, il trattamento sarà pari alla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima, contrattuale di cottimo di cui all'art. 10.

Per i lavoratori a cottimo pieno, si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti della gratifica natalizia come mese intero.

Qualora un operaio abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo sarà fatto secondo il sistema stabilito per i cottimisti per quei mesi per i quali l'operaio ha lavorato a cottimo e secondo il sistema stabilito per i lavoranti ad economia per quei mesi per i quali ha invece lavorato ad economia.

Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orario superiore alle 8 ore giornaliere, la gratifica natalizia sarà ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero.

Art. 37.

PREMIO DI FEDELTÀ

Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianità presso la stessa azienda, verrà corrisposto un premio pari all'importo di 140 ore lavorative.

Ai soli effetti di questo istituto si conviene oltre a quanto stabilito dall'art. 25, che qualora durante il rapporto di lavoro si sia verificata o si verifichi una unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompa il maturarsi dell'anzianità.

Art. 38.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La paga verrà effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente secondo le consuetudini.

A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali di circa il 90 per cento della paga maturata.

La paga si effettua con busta o documento equivalente preparata individualmente e recante la descrizione dei singoli elementi che la compongono, il nominativo dell'azienda ed il periodo a cui si riferisce.

La paga sarà corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera e comunque in modo da evitare che i lavoratori debbano subire perdite di tempo superiori alla mezza ora circa oltre la fine dell'orario lavorativo.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dalla fornace, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo ove si effettua la distribuzione delle paghe al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

Non saranno ammessi reclami sulla rispondenza fra la somma percepita e quella indicata sulla busta paga o documento equivalente nonchè sulla qualità della moneta, se non all'atto del pagamento.

Art. 39.

MENSE AZIENDALI

Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto.

L'indennità sostitutiva, ove attualmente è corrisposta, rimane fissata in lire 20 (venti) giornaliere, ferma restando la eventuale maggiore misura già in vigore localmente.

Art. 40

ALLOGGI

Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avrà a disposizione da parte della azienda, oltre ad una camera o camerata con una o più finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti:

a) un letto o branda;

b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granturco mantenuto in condizioni di uso;

c) un guanciale.

La fornitura delle coperte sarà esaminata e risolta dalle Associazioni locali.

Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio, dovrà essere a spese della azienda, convenientemente riscaldato.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sarà responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento causati da sua negligenza.

Art. 41.

SPOGLIATOI, DOCCIE, REFETTORI, ECC.

Le aziende porranno a disposizione dei lavoratori secondo le norme di legge:

1 spogliatoio per uomini e 1 per donne;
1 lavatoio o doccia;
1 deposito per biciclette o altri mezzi di trasporto;
1 locale per uso refettorio.

Art. 43.

COMMISSIONI INTERNE

Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale ed a quelle che potessero essere definite in materia tra le Confederazioni.

Art. 42.

DISCIPLINA SUL LAVORO

I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali.

In modo speciale l'operaio deve:

1) osservare l'orario stabilito per la sua categoria o turni di servizio;

2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;

3) conservare in buono stato macchine arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro, darà diritto all'azienda di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell'addebitato.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.

In caso di licenziamento o di dimissioni l'operaio deve riconsegnare al magazzino od al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna. L'operaio risponderà e l'azienda potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite di materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili semprechè l'operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.

E' vietato agli operai:

a) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;

b) introdurre bevande alcooliche senza permesso;

c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.;

d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine della Direzione od autorizzazione;

e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.

Art. 44.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza da parte dell'operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all'importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso nè indennità.

L'azienda nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, dovranno essere versati alla Cassa malattia.

Art. 45.

MULTE E SOSPENSIONI

L'azienda ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:

1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;

2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

3) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;

4) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;

5) stato di ubriachezza sul lavoro;

6) offese ai compagni di lavoro;

7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.

In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 46.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

L'azienda potrà procedere al licenziamento dell'operaio senza preavviso nè indennità di licenziamento nei seguenti casi:

a) concorrenza sleale;

b) insubordinazione verso i superiori;

c) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive per i quali si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

d) rissa nell'interno dello stabilimento, furti, frodi e danneggiamento volontario;

e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;

f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;

g) trafugamento di disegni, di modelli, utensili e materiale di proprietà dell'azienda;

h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 47.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di:

6 giornate lavorative (ore 48) in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;

8 giornate lavorative (ore 64) in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;

10 giornate lavorative (ore 80) in caso di anzianità oltre i 10 anni.

Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso sopra indicato, deve corrispondere all'altra indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.

In tal caso per i lavoratori a cottimo l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 10.

Per i lavoratori a cottimo pieno l'indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione oraria media giornaliera percepita nell'ultimo periodo di paga.

In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà.

Art. 48.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 46, sarà corrisposta per ciascuno degli anni di anzianità non interrotta presso l'azienda compresi nei sottoindicati scaglioni, una indennità nelle seguenti misure:

da anni 1 a 3	giornate	6
oltre i 3 fino a 6	»	7
oltre i 6 fino a 10	»	9
oltre i 10 fino a 15	»	10
oltre i 15 fino a 18	»	13
oltre i 18	»	15

La gratifica natalizia sarà conteggiata nelle retribuzioni ai fini del calcolo della indennità di licenziamento.

Agli effetti della liquidazione di tale indennità le frazioni si computano in dodicesimi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove l'operaio non abbia compiuto un anno di anzianità, gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di anzianità raggiunta.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti dell'anzianità come mese intero.

Le maggiori indennità previste dal presente contratto non verranno corrisposte per la anzianità già maturata all'entrata in vigore del contratto stesso; però tale anzianità sarà computata agli effetti del diritto delle maggiori indennità stesse, per il periodo di servizio successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto anche l'indennità di anzianità per il servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1945, sarà liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, comprensiva della indennità di contingenza salvo quanto disposto dall'art. 14.

Art. 49.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni verranno corrisposte agli operai le sottoindicate aliquote della indennità di cui al precedente articolo:

per anzianità da 2 a 4 anni: 50 %;
da oltre 4 anni fino a 10 anni: 75 %;
oltre 10 anni: 100 %.

Per gli operai che abbiano compiuto 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, la indennità di cui sopra verrà corrisposta nella misura del 100 per cento. Tale trattamento è esteso agli operai dimissionari per malattia o infortunio ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza, puerperio.

Art. 50.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate agli operai in servizio presso le singole aziende alla data di decorrenza del presente contratto.

Art. 51.

ACCORDI INTERCONFEDERALI

Gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 52.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell'azienda e saranno risoluti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e l'Azienda.

Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà, prima del-

l'azione giudiziaria essere sottoposta all'esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l'amichevole componimento.

In considerazione delle particolari caratteristiche della Industria dei Laterizi e della possibilità che al termine della stagione di produzione l'organizzazione della fornace venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.

Art. 53.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Agli effetti del presente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo-regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso ed indennità di anzianità per licenziamento ed in caso di dimissioni, malattia di infortunio, puerperio).

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 54.

MINIMI DI PAGA ORARIA

I minimi di paga per gli operai addetti all'industria laterizi della provincia di Siena sono quelli della tabella allegata al contratto provinciale 31 marzo 1956 aumentate del 5 %.

Art. 55.

INDENNITÀ INDUMENTI

A tutti gli operai dell'industria dei laterizi della provincia di Siena sarà corrisposta una indennità logorio indumenti ragguagliata ad anno nella misura di L. 8.500 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 6.700 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne, frazionabile in dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

L'indennità di cui sopra, assorbe fino alla concorrenza quanto eventualmente corrisposto dalle aziende per gli stessi titoli e verrà corrisposta trimestralmente e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui all'art. 55 sarà corrisposta sia dalle Aziende a carattere stagionale che da quelle a carattere continuo.

Art. 56.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1958 e scadrà il 30 novembre 1960.

Il preavviso per la disdetta è di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata. Quando nessuna delle parti contraenti lo abbia denunciato nei termini suddetti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni.

La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovrà rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

Tabella delle retribuzioni orarie per gli operai dell'industria dei laterizi della provincia di Siena redatta in applicazione dell'accordo provinc. 9 gennaio 1958

UOMINI		
Operaio specializzato:		
superiori ai 20 anni	L.	166,05
dai 18 ai 20 anni	»	161,45
dai 16 ai 18 anni	»	142,90
Operaio qualificato:		
superiori ai 20 anni	L.	148,25
dai 18 ai 20 anni	»	143,90
dai 16 ai 18 anni	»	126,35
inferiori ai 16 anni	»	104,55
Manovale specializzato:		
superiori ai 20 anni	L.	139,85
dai 18 ai 20 anni	»	130,45
dai 16 ai 18 anni	»	102,95
inferiori ai 16 anni	»	81,05
Manovale comune:		
superiori ai 20 anni	L.	130,25
dai 18 ai 20 anni	»	121,65
dai 16 ai 18 anni	»	96,20
inferiori ai 16 anni	»	66,85
DONNE		
Operaia di 1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	124,60
dai 18 ai 20 anni	»	104,25
dai 16 ai 18 anni	»	98,25
inferiori ai 16 anni	»	86,90
Operaia di 2ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	117,35
dai 18 ai 20 anni	»	98,35
dai 16 ai 18 anni	»	87,20
inferiori ai 16 anni	»	75,80
Operaia di 3ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L.	109,40
dai 18 ai 20 anni	»	92,15
dai 16 ai 18 anni	»	82,20
inferiori ai 16 anni	»	65,85

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 300

(9151933) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.